

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 aprile 2006.

**Modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI e XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione n. 2004/522/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Vista la direttiva n. 2005/16/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva n. 2005/17/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante;

Vista la direttiva n. 2005/18/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Vista la direttiva n. 2005/77/CE della Commissione, dell'11 novembre 2005, recante modifica dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva n. 2006/14/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire la decisione n. 2004/522/CE e le direttive della Commissione n. 2005/16/CE, n. 2005/17/CE, n. 2005/18/CE, n. 2005/77/CE, n. 2006/14/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 14 dicembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 1° marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 2.

1. Per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 214. L'etichetta o un altro documento commerciale deve recare l'indicazione della conformità dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi seme di *Solanum tuberosum* L., destinati all'impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.

2. Per le sementi di *Helianthus annuus* L., di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 26, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV della direttiva 2002/57/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 214.

3. Per le sementi di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., e *Phaseolus* L., di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 27 e 29, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV, parte A, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 214.

4. Per le sementi di *Medicago sativa* L., di cui di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 28.1 e 28.2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV, parte A, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 214.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

*Il Ministro:* ALEMANNINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006

Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive registro n. 3, foglio n. 187